



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

251

IX

ADUNANZA N. \_\_\_\_\_ LEGISLATURA N. \_\_\_\_\_

delibera  
1022

DE/GR/PSS Oggetto: Attuazione L.R. n. 32/2008 "Interventi contro la  
 0 NC violenza sulle donne" - art. 12: Criteri e modalità  
 per la concessione di contributi ai Centri  
 Prot. Segr. Antiviolenza e alle Case di Accoglienza - annualità  
 1136 2014

Lunedì 15 settembre 2014, nella sede della Regione Marche, ad Ancona,  
 in via Gentile da Fabriano, si è riunita la Giunta regionale,  
 regolarmente convocata.

Sono presenti:

- |                      |                |
|----------------------|----------------|
| - GIAN MARIO SPACCA  | Presidente     |
| - ANTONIO CANZIAN    | Vicepresidente |
| - PAOLA GIORGI       | Assessore      |
| - MARCO LUCHETTI     | Assessore      |
| - MAURA MALASPINA    | Assessore      |
| - PIETRO MARCOLINI   | Assessore      |
| - ALMERINO MEZZOLANI | Assessore      |
| - LUIGI VIVENTI      | Assessore      |

E' assente:

- |                 |           |
|-----------------|-----------|
| - SARA GIANNINI | Assessore |
|-----------------|-----------|

Constatato il numero legale per la validità dell'adunanza, assume la  
 Presidenza il Presidente della Giunta regionale, Gian Mario Spacca.  
 Assiste alla seduta il Segretario della Giunta regionale, Elisa Moroni.  
 Riferisce in qualità di relatore l' Assessore Paola Giorgi.  
 La deliberazione in oggetto è approvata all'unanimità dei presenti.

### NOTE DELLA SEGRETERIA DELLA GIUNTA

Inviata per gli adempimenti di competenza

- alla struttura organizzativa: \_\_\_\_\_
- alla P.O. di spesa: \_\_\_\_\_
- al Presidente del Consiglio regionale
- alla redazione del Bollettino ufficiale

Proposta o richiesta di parere trasmessa al Presidente  
del Consiglio regionale il \_\_\_\_\_

prot. n. \_\_\_\_\_

L'INCARICATO

\_\_\_\_\_

L'INCARICATO



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

**OGGETTO: "Attuazione L.R. n.32/2008 "Interventi contro la violenza sulle donne"- art.12 : Criteri e modalità per la concessione di contributi ai Centri Antiviolenza e alle Case di Accoglienza - annualità 2014"**

**LA GIUNTA REGIONALE**

VISTO il documento istruttorio riportato in calce alla presente deliberazione predisposto dal Servizio Politiche Sociali e sport- P.F. Pari Opportunità, adozione e affidamento familiare;

RITENUTO, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di deliberare in merito;

VISTA l'attestazione della copertura finanziaria di cui all'articolo 48 della legge regionale 11 dicembre 2001, n. 31;

VISTA la proposta del dirigente del Servizio Politiche Sociali e sport, che contiene il parere favorevole di cui all'articolo 16, comma 1, lettera d) della legge regionale 15 ottobre 2001, n. 20 sotto il profilo della legittimità e della regolarità tecnica;

VISTO l'articolo 28 dello Statuto della Regione;

Con la votazione, resa in forma palese, riportata a pagina 1

**DELIBERA**

1. Di approvare, ai sensi dell'art.12 della LR n.32/2008, i **Criteri e le modalità generali di riparto - prospetto delle risorse regionali disponibili** per la concessione di contributi agli enti locali per il sostegno ai Centri Antiviolenza ed alle Case di Accoglienza (altrimenti denominate anche Case Rifugio) di cui agli articoli 6, 7 e 8 della stessa legge regionale, di cui all'**Allegato 1** alla presente deliberazione che ne costituisce parte integrante e sostanziale;
2. Di approvare, ai sensi dell'art.12 della LR n.32/2008, i criteri e le modalità per la concessione di contributi agli enti locali per il sostegno ai **Centri Antiviolenza** previsti dagli articoli 6 e 7 della stessa legge, di cui all'**Allegato 1. A)** alla presente deliberazione che ne costituisce parte integrante e sostanziale;




DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

3. Di approvare, ai sensi dell'art.12 della LR n.32/2008, i criteri e le modalità per la concessione di contributi ai soggetti richiedenti per il sostegno alle **Case di accoglienza** (altrimenti denominate anche Case Rifugio) previste dall'art.8 della stessa legge, di cui all'**Allegato 1.B)** alla presente deliberazione che ne costituisce parte integrante e sostanziale;
4. Di rinviare necessariamente ad un successivo atto l'approvazione dei criteri e delle modalità di riparto delle risorse statali di cui alla legge 15.10.2013, n.119 in conformità ai pareri della Commissione consiliare competente e del Consiglio delle Autonomie sullo schema di deliberazione allegato alla DGR n.775 del 30.06.2014, espressi rispettivamente in data 31.07.2014 e 08.08.2014, per le motivazioni contenute nel documento istruttorio;
5. Di precisare che qualora vengano reperite ulteriori risorse regionali per le finalità di cui al presente atto si adotteranno i criteri di riparto definiti dal presente atto.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA

(Elisa Moroni)  


IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

(Gian Mario Spacca)  






DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

DOCUMENTO ISTRUTTORIO

**Riferimenti normativi**

- LR 11 novembre 2008, n.32 "Interventi contro la violenza sulle donne".
- LR 23 dicembre 2013, n.49 (Legge Finanziaria 2014) e LR 23 dicembre 2013, n.50 (Approvazione Bilancio di previsione 2014).
- DGR n.1734 del 27. 12 2013 (approvazione Programma Operativo Annuale 2014).
- LR 6 novembre 2002, n.20 "Disciplina in materia di autorizzazione e accreditamento delle strutture e dei servizi sociali a ciclo residenziale e semiresidenziale" e relativo Regolamento attuativo 8 marzo 2004, n.1 -, art.3, comma 3, lettera d).
- Legge 15 ottobre 2013, n.119, artt.5 e 5 bis.
- DGR n.775 del 30.06.2014.

**Motivazioni e proposta**

Annualmente la legge di previsione del bilancio regionale prevede una dotazione finanziaria per l'attuazione dell'art.12 della LR n.32/2008 al fine di assegnare contributi per il sostegno regionale ai cinque Centri Antiviolenza presenti in ogni territorio provinciale e alle Case di accoglienza.

Lo stesso articolo prevede che "criteri e modalità" vadano sottoposti al parere della competente Commissione consiliare e del Forum permanente contro le molestie e la violenza di genere previsto dall'art.3 della stessa legge. Inoltre va acquisito anche il parere del Consiglio delle Autonomie Locali, trattandosi di risorse destinate agli enti locali.

Inoltre, poiché da tempo è in corso un confronto tra le Regioni e lo Stato per il riparto delle risorse statali previste dalla Legge nazionale n.119 del 15 ottobre 2013 e del Fondo Nazionale Politiche Sociali a destinazione vincolata per CAV e Case rifugio, come risulta dalla proposta di Intesa (e dalle relative tabelle di riparto) discussa e condivisa dalla Commissione interregionale Politiche Sociali del 07.05.2014, con lo schema di deliberazione allegato alla DGR n.775/2014 la Giunta ha contestualmente proposto alla V Commissione consiliare ed al Consiglio delle Autonomie Locali di esprimersi anche su criteri e modalità per l'utilizzo delle risorse statali che si dovessero rendere disponibili, in quanto tali risorse potranno integrare le risorse regionali del bilancio 2014 approvato per le stesse finalità, in conformità alla procedura di cui all'art.12 della LR n.32/2008 (acquisizione preventiva di pareri). Questo potrà consentire di adempiere utilmente alla stretta tempistica prevista dall'Intesa.

Il Forum, appositamente convocato dall'Assessore ai diritti e alle pari opportunità che ne è la Presidente, nella seduta del 17 giugno 2014 ha espresso parere favorevole, formulando alcune osservazioni che il testo proposto recepisce.

Con DGR n.775 del 30.06.2014 sono stati richiesti i pareri previsti alla competente Commissione consiliare e alla Consiglio delle Autonomie Locali.

La competente Commissione consiliare nella seduta del 31 luglio 2014 ha espresso parere n.235 con le seguenti *raccomandazioni*:

*AM*



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

1. *adeguare l'atto alla previsione del DPCM di riparto delle risorse finanziarie del Fondo per le Politiche relative ai diritti e alle pari opportunità per gli anni 2013 e 2014 da destinare alla prevenzione e al contrasto della violenza contro le donne;*
2. *rinvviare ad un successivo atto l'individuazione delle due nuove strutture, come previsto dal d.l. 93/2013 convertito in legge 119/2013 "Disposizioni urgenti in materia di sicurezza e per il contrasto alla violenza di genere, nonché in tema di protezione civile e di commissariamento delle province";*
3. *esplicitare i criteri di massima per la valutazione dei progetti relativi alle case di accoglienza;*
4. *sopprimere la parte relativa alla definizione dei requisiti minimi per il funzionamento dei centri anti violenza e case di accoglienza (o case rifugio) di cui alle pagg.24-25-26-27-28.*

Il Consiglio delle autonomie Locali nella seduta del 08.08.2014 ha espresso parere n.27, reso in senso favorevole, con le due seguenti osservazioni:

- *si raccomanda maggiore attenzione ai territori (collinari e montani) del fermano, ascolano e maceratese, per le future costituzioni dei centri anti violenza o delle case di accoglienza;*
- *si raccomanda, mantenendo ferme le percentuali fisse per ciascuna provincia, di implementare, nell'ipotesi di ripartizione dei fondi, l'ultimo parametro introdotto (vale a dire dei contatti con i CAV) portandolo almeno al 30%.*

Poiché non è ancora stato emanato e pubblicato il DPCM relativo alla suddetta Intesa, è possibile ad oggi proporre alla Giunta di approvare criteri e modalità relativi all'utilizzo delle sole risorse regionali, in conformità ai pareri resi dalla Commissione consiliare competente e dal Cal di cui sopra, riservandosi di sottoporle un successivo atto relativo all'approvazione dei criteri e modalità per l'utilizzo delle risorse statali in conformità ai citati pareri, necessariamente a seguito della suddetta pubblicazione.

Negli atti applicativi del citato DPCM si terrà conto, in particolare, della raccomandazione data dal CAL relativa all'attenzione ai territori collinari e montani nell'individuazione di future nuove dotazioni per Cav e/o Case di accoglienza.

Qualora dovessero essere reperite ulteriori risorse regionali si propone di applicare i criteri di riparto stabiliti dal presente atto.

Pertanto, acquisiti i suddetti pareri ed adeguato l'atto ad essi, si propone di approvare con la presente deliberazione i criteri e le modalità **per la concessione di contributi ai Centri Antiviolenza e alle Case di Accoglienza (Case Rifugio) - annualità 2014"**, limitatamente all'utilizzo delle risorse regionali, in attuazione dell'art.12 della Lr n.32/2008, come di seguito precisato:

1. Di approvare, ai sensi dell'art.12 della LR n.32/2008, i **Criteri e le modalità generali di riparto – prospetto delle risorse regionali disponibili** per la concessione di contributi agli enti locali per il sostegno ai Centri Antiviolenza ed alle Case di Accoglienza



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

(altrimenti denominate anche Case Rifugio) di cui agli articoli 6, 7 e 8 della stessa legge regionale, di cui all'**Allegato 1** alla presente deliberazione che ne costituisce parte integrante e sostanziale;

2. Di approvare, ai sensi dell'art.12 della LR n.32/2008, i criteri e le modalità per la concessione di contributi agli enti locali per il sostegno ai **Centri Antiviolenza** previsti dagli articoli 6 e 7 della stessa legge, di cui all'**Allegato 1. A)** alla presente deliberazione che ne costituisce parte integrante e sostanziale;
3. Di approvare, ai sensi dell'art.12 della LR n.32/2008, i criteri e le modalità per la concessione di contributi ai soggetti richiedenti per il sostegno alle **Case di accoglienza** (altrimenti denominate anche Case Rifugio) previste dall'art.8 della stessa legge, di cui all'**Allegato 1.B)** alla presente deliberazione che ne costituisce parte integrante e sostanziale;
4. Di rinviare necessariamente ad un successivo atto l'approvazione dei criteri e delle modalità di riparto delle risorse statali di cui alla legge 15.10.2013, n.119 in conformità ai pareri della Commissione consigliere competente e del Consiglio delle Autonomie sullo schema di deliberazione allegato alla DGR n.775 del 30.06.2014, espressi rispettivamente in data 31.07.2014 e 08.08.2014, per le motivazioni contenute nel documento istruttorio;
5. Di precisare che qualora vengano reperite ulteriori risorse regionali per le finalità di cui al presente atto si adotteranno i criteri di riparto definiti dal presente atto.

LA RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO  
DIRIGENTE P.F. PARI OPPORTUNITA', ADOZIONE  
E AFFIDAMENTO FAMILIARE

(Paola Mazzotti)

**PROPOSTA E PARERE DEL DIRIGENTE DEL  
SERVIZIO POLITICHE SOCIALI E SPORT**

Il sottoscritto, considerata la motivazione espressa nell'atto, esprime parere favorevole sotto il profilo della legittimità e della regolarità tecnica della presente deliberazione e ne propone l'adozione alla Giunta Regionale.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

(Paolo Mannucci)



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

**ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA**

Si attesta la disponibilità finanziaria della somma complessiva di € 97.519,01, di cui euro 27.519,01 a carico del capitolo 32003119; euro 20.000,00 sul capitolo 32003120 ed euro 50.000 sul capitolo 32003136 del Bilancio di previsione 2014.

*Il Responsabile della P.O.  
Controllo Contabile della Spesa 1  
(Tommaso Patrizi)*

La presente deliberazione si compone di n. 15 pagine, di cui n. 8 pagine di allegati che formano parte integrante della stessa.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA  
(Elsa Moratti)



## ALLEGATO 1.

**Attuazione art.12 LR n.32/2008: Criteri e modalità generali di riparto - prospetto delle risorse regionali disponibili per la concessione di contributi agli enti locali per il sostegno ai Centri Antiviolenza ed alle Case di Accoglienza (altrimenti denominate anche Case Rifugio) di cui agli articoli 6, 7 e 8 della stessa legge regionale.**

### 1. Risorse regionali disponibili

Il bilancio regionale 2014 approvato ha destinato complessivi **euro 97.519,01** per le finalità della LR n.32/2008 avente ad oggetto "Interventi contro la violenza sulle donne".

Secondo le disposizioni della stessa legge regionale n.32/2008 almeno l' 80% va destinato a Centri Antiviolenza (CAV) e a Case di accoglienza.

Stante l'esiguità della dotazione complessiva di risorse si propone di:

- destinarla interamente alle attività, funzioni e servizi di Centri e Case, data la loro indubbia utilità sociale;

- confermare il criterio di riparto percentuale utilizzato nell'annualità 2013 che vede il 70% delle risorse destinato ai 5 CAV esistenti ed il restante 30% alle Case di accoglienza, come risulta dalla tabella seguente:

|                               |                    |
|-------------------------------|--------------------|
| <b>Risorse regionali 2014</b> | <b>€ 97.519,01</b> |
| <b>Centri antiviolenza</b>    | <b>€ 70.000,00</b> |
| <b>Case di accoglienza</b>    | <b>€ 27.519,01</b> |

pu





DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

**ALLEGATO 1. A)**

**Attuazione art. 12 LR n.32/2008 concernente "Interventi contro la violenza sulle donne"- Criteri e modalità per la concessione di contributi agli enti locali per il sostegno ai Centri Antiviolenza (CAV) di cui agli articoli 6 e 7 della stessa legge.**

**1) Risorse totali disponibili e criteri di riparto**

- Le risorse regionali per i 5 Centri Antiviolenza per il 2014 sono ad oggi pari a 70.000,00 (settantamila) euro. La dotazione è inferiore del 10% rispetto alla corrispondente assegnata dal bilancio 2013 (meno euro 7.000).
- Si dispone, per ogni ambito territoriale provinciale di riferimento, in conformità al parere reso dal CAL n. 27 in data 27/08/2014, di :
  - mantenere una quota fissa per ogni CAV pari al 30% (come per l'anno 2013);
  - confermare il criterio di riparto utilizzato nell'annualità 2013 relativo al "numero di donne residenti" per ogni ambito provinciale (Dati ISTAT al 31.12.2012) destinando a questo il 40% delle risorse disponibili;
  - integrare tale primo criterio con un secondo, altrettanto significativo, relativo al "numero di contatti" avuti da ogni CAV nel 2013 (dati Osservatorio Regionale Politiche Sociali in collaborazione con i 5 CAV e la P.F. Pari Opportunità, adozione e affidamento familiare) destinando a questo la restante quota del 30%.

Applicando i suddetti criteri e valori percentuali si ottiene il seguente riparto:

**IPOTESI RIPARTO CAV ANNO 2014 SECONDO CRITERIO DELLA POPOLAZIONE FEMMINILE E ACCESSI AI CAV**

|                                | Ancona  | Macerata | Pesaro Urbi-<br>no | Fermo  | Ascoli Piceno | Totale         |
|--------------------------------|---------|----------|--------------------|--------|---------------|----------------|
| <b>POPOLAZIONE FEMMINILE *</b> | 246.752 | 165.167  | 186.535            | 90.161 | 108.905       | <b>797.520</b> |
| <b>ACCESSI AI CAV 2013 **</b>  | 147     | 72       | 110                | 70     | 40            | <b>439</b>     |

\* Dati ISTAT al 31/12/2012

\*\* Dati dell'OPS in collaborazione con la P.F. Pari Opportunità, adozione e affidamento familiare

Y

fu



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

Risorse reg. CAV: € 50.000 (cap. 32003136) + € 20.000 (cap. 32003120) = € 70.000

| PROVINCE      | 30% accessi Cav    | 40% pop femm.      | 30% fissa          | RISORSE 2014       |
|---------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Ancona        | € 7.032            | € 8.663            | € 4.200            | € 19.895           |
| Macerata      | € 3.444            | € 5.799            | € 4.200            | € 13.443           |
| Pesaro Urbino | € 5.262            | € 6.549            | € 4.200            | € 16.011           |
| Fermo         | € 3.349            | € 3.165            | € 4.200            | € 10.714           |
| Ascoli Piceno | € 1.913            | € 3.824            | € 4.200            | € 9.937            |
| <b>Totale</b> | <b>€ 21.000,00</b> | <b>€ 28.000,00</b> | <b>€ 21.000,00</b> | <b>€ 70.000,00</b> |

## 2) Modalità e termine per la presentazione dei progetti da parte di enti pubblici associati

Per l'annualità 2014 (di fatto periodo ottobre 2014 – settembre 2015 data l'anticipazione alle amministrazioni provinciali di tre mensilità autorizzata dalla Giunta con DGR n.775 del 30.06.2014 per garantire la continuità del servizio nelle more di attuazione dei procedimenti connessi al presente atto), si dispone di utilizzare le risorse tramite un "Avviso pubblico", curato dalla struttura regionale competente, da emanare e pubblicare sul Bollettino Ufficiale della Regione Marche a seguito dell'approvazione della presente deliberazione di Giunta munita dei pareri presupposti.

Per ogni ambito territoriale provinciale viene finanziato dalla Regione un solo progetto relativo ad un Centro entro cui svolgere le funzioni previste dall'art.7 della stessa LR n.32/2008.

Per ogni ambito territoriale provinciale è peraltro data facoltà agli enti locali associati di presentare anche più di un progetto.

Il progetto può altresì prevedere la possibilità di garantire l'effettuazione di servizi diversificati su due/massimo tre sedi "periferiche" del Centro Antiviolenza oggetto della specifica progettualità.

I progetti vengono valutati sulla base dei seguenti criteri, cui viene attribuito il seguente ordine di priorità:

- numero di abitanti residenti al 31.12.2013 nei Comuni che presentano il progetto;
- numero di soggetti aderenti e compartecipanti al progetto;
- livelli di compartecipazione superiori al 30% del costo complessivo del progetto.

fu



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

Il progetto specifica:

- a) i soggetti pubblici associati che si fanno garanti del servizio;
- b) gli eventuali soggetti privati coinvolti nel progetto nelle forme previste dall'art.6 della LR n.32/2008 e/o dall'art.5 bis comma 3 della Legge n.119/2013; i soggetti del privato sociale candidati alla gestione dei servizi offerti dai Centri devono avere nelle proprie finalità statutarie il contrasto alla violenza di genere insieme a documentata esperienza da almeno tre anni in attività allo stesso finalizzate, *quali soggetti operanti nel settore del sostegno all'aiuto alle donne vittime di violenza e che abbiano maturato esperienze e competenze specifiche in materia di violenza contro le donne, che utilizzino una metodologia di accoglienza basata sulla relazione tra donne, con personale specificamente formato* (come disposto dall' art.5 bis, comma 3, lettera b) della Legge n.119/2013);
- c) le caratteristiche professionali del personale dedicato al Centro (compreso quello di eventuali associazioni di volontariato coinvolte nella gestione o nell'affiancamento in alcune attività) che deve risultare documentatamente e adeguatamente formato secondo *un approccio integrato alla fenomenologia della violenza, al fine di garantire il riconoscimento delle diverse dimensioni della violenza subita dalle persone, a livello relazionale, fisico, psicologico, sociale, culturale ed economico* (art.5 bis, comma 5, della Legge n.119/2013), nonché nelle tematiche legate alle discriminazioni legate all'orientamento sessuale e all'identità di genere;
- d) la loro disponibilità in termini di tempo;
- e) la stima dei costi prevista (articolata nelle diverse voci) con indicato l'ammontare della compartecipazione pubblica finanziaria alle spese di gestione, pari almeno al 30%, in conformità al disposto dell'art.6 LR 32/2008 (complessiva e di ogni soggetto pubblico associato);
- f) l'ammontare dell'eventuale concorso di risorse private per il sostegno al progetto;
- g) le caratteristiche di idoneità (strutturale; igienico-sanitaria; impiantistica; funzionale) del luogo individuato per la localizzazione del Centro;
- h) le tipologie delle attività e dei servizi offerti;
- i) la durata delle attività del Centro e la possibilità di eventuale prosecuzione, anche su base annuale o pluriennale (in base agli accordi fra gli enti e alle modalità di rapporto previste con i soggetti del privato sociale);
- l) l'impegno a trasferire i dati di monitoraggio periodico delle attività del Centro Antiviolenza alla Regione Marche – Servizio Politiche Sociali e sport - P.F. Pari opportunità, adozione e affidamento familiare per il relativo coordinamento, in conformità alla scheda informatizzata condivisa con l'Osservatorio Regionale delle Politiche Sociali e la P.F. Sistemi informativi e telematici.

Gli elementi indicati alle lettere b) e c) costituiscono requisiti di ammissibilità del progetto.

*mu*



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

**ALLEGATO 1.B)**

**Attuazione art. 12 LR n.32/2008 concernente "Interventi contro la violenza sulle donne" - Criteri e modalità per la concessione di contributi ai soggetti richiedenti per il sostegno alle Case di accoglienza (altrimenti denominate Case Rifugio) di cui all'art.8 della stessa legge.**

**1) Ricognizione dello stato di fatto al 31.12.2013**

L'Osservatorio Regionale Politiche Sociali (dell'Agenzia Regionale Sanitaria) ha svolto nel maggio 2014, su richiesta del Servizio politiche sociali e Sport - P.F. Pari opportunità, adozione e affidamento familiare, una ricognizione speditiva dello "stato di fatto" al 31.12.2013 delle diverse "Case di accoglienza per donne vittime di violenza o vittime della tratta a fine di sfruttamento sessuale" risultanti munite di autorizzazione comunale, previste dalla LR. 6 novembre 2002, n.20 (art.3, comma 3, lettera d) avente ad oggetto *Disciplina in materia di autorizzazione e accreditamento delle strutture e dei servizi sociali a ciclo residenziale e semiresidenziale*, i cui requisiti sono stati successivamente disciplinati dall'allegato A al relativo Regolamento regionale 8 marzo 2004, n.1 (codice scheda P- T3).

E' stata utilizzata una scheda di rilevazione condivisa con la P.F. Pari Opportunità, cui hanno dato riscontro i soggetti che attualmente gestiscono le varie case.

I dati raccolti fanno chiarezza in ordine alle specifiche finalità delle diverse "case".

Su 11 risultanti autorizzate al 31 maggio 2014, si verifica quanto segue:

- n. 9 sono specificamente dedicate a "donne vittime della tratta a fine di sfruttamento sessuale" (ai sensi della L.R. n. 20/2002); di queste, 6 sono operative e 3 no (2 chiuse ed una autorizzata ma mai partita); queste 9 case beneficiano di contributi pubblici, sia statali che regionali (non afferenti quelli della LR n.32/2008), insieme al concorso di altre risorse (private);
  
- n.2 sono effettivamente le "Case di accoglienza", ai sensi degli artt.3 comma 2 lettera ed art.7 comma 7 della LR n.20/2002: *La casa di accoglienza per donne di cui all'art.3, comma 2, lettera d), è una struttura residenziale a carattere comunitario che offre ospitalità e appoggio a donne vittime di violenza fisica o psicologica, con o senza figli, e a donne vittime della tratta e dello sfruttamento sessuale, per le quali si renda necessario il distacco dal luogo in cui è avvenuta la violenza e l'inserimento in una comunità e dell'art.8 della LR n.32/2008 : Le case di accoglienza di cui all'art.3, comma 3, lettera d) della l.r. 6 novembre 2002, n.20 (...) offrono ospitalità temporanea alle donne, sole e con figli minori, vittime di violenza. In ogni caso gli enti locali garantiscono, nell'ambito della propria disponibilità del patrimonio abitativo, alloggi destinati all'ospitalità temporanea delle donne, sole o con*



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

*figli minori, vittime di violenza. Nelle case di accoglienza di norma devono essere assicurate la consulenza legale, psicologica e di orientamento al lavoro in favore delle donne ospitate. Le stesse sono altrimenti denominate "Case Rifugio" dall'art.5 bis comma 4 della più recente legge nazionale 15 ottobre 2013 n.119 ad oggetto "Disposizioni urgenti in materia di sicurezza e per il contrasto alla violenza di genere (...)"*.

Le due case sono localizzate una in provincia di Ancona (autorizzata ai sensi della LR 20/2002 dal 2002, di fatto "unica" sul territorio regionale fino ad ottobre scorso, a parte alcune soluzioni "di appoggio" garantite dai comuni in alloggi di proprietà o in convenzione con soggetti privati) e l'altra in provincia di Pesaro-Urbino (munita da ottobre 2013 di autorizzazione comunale ai sensi della LR 20/2002).

**2) Due Case Rifugio ed una Casa di emergenza**

Per completezza, oltre alle due Case Rifugio sopra citate esiste nelle Marche una "terza casa", attivata con risorse statali previste dal Progetto "Cooperazione" in scadenza a fine novembre 2014, cui ha aderito e compartecipa anche la Regione Marche nell'ambito dell'Associazione Temporanea di Scopo a suo tempo costituita.

Si tratta di una casa di "transito temporaneo", appunto utile nella primissima fase emergenziale, in cui la persona maltrattata viene trasferita dalla propria sede di residenza a cura della Protezione Civile (che collabora al progetto), per restarvi alcuni giorni, in attesa della presa in carico da parte dei servizi socio-sanitari, in particolare di una Casa di accoglienza.

**3) Contribuzione regionale per le due Case di Accoglienza luglio 2013 – giugno 2014**

Alla data del presente atto risultano oggetto di contribuzione regionale (euro 30.000,00) per il periodo 1 luglio 2013 - 30 giugno 2014, le due Case di accoglienza sopra citate, sulla base del bando emanato lo scorso anno (di cui al decreto n. 36/PAO del 18/12/2013) ed attuato di recente (decreto n. 8/PAO del 18/04/2014), cui hanno risposto due soggetti del privato sociale titolari.

A seguito della relativa valutazione istruttoria da parte della Commissione (composta dalla dirigente della P.F. Pari Opportunità e da n. 2 rappresentanti del Forum) sulla base dei parametri fissati dallo stesso bando, quella ricadente in provincia di Ancona è destinataria di euro 21.500,00, l'altra in provincia di Pesaro-Urbino di euro 8.500,00. Ad oggi, in conformità ai contenuti del bando, è stato liquidato ai due soggetti ammessi il 60% dell'importo assegnato.

**4) Contribuzione regionale luglio 2014 - giugno 2015**

*fu*



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

La dotazione complessiva ai sensi della LR n.32/2008 risulta per l' annualità 2014 (di fatto periodo luglio 2014 – giugno 2015) pari a **27.519,01**.

**Modalità**

Si dispone di utilizzare le risorse regionali disponibili (eventualmente integrate da quelle statali, subordinatamente al loro effettivo trasferimento), in conformità a quanto verificatosi nella scorsa annualità, **tramite "Avviso pubblico"** curato dalla struttura regionale competente, da emanare e pubblicare sul Bollettino Ufficiale della Regione Marche a seguito dell'approvazione della presente deliberazione di Giunta munita dei pareri presupposti.

Si dispone di avvalersi della griglia di valutazione già utilizzata per la precedente annualità (di cui al decreto n.36/PAO del 18.12.2013 – pg.10), autorizzando la struttura regionale competente ad apportarvi eventuali modifiche/integrazioni ritenute utili per le finalità del relativo procedimento.

In conformità al parere della Commissione consigliare competente n.235/2014 si esplicitano di seguito *i criteri di massima per la valutazione dei progetti relativi alle Case di accoglienza:*

- Caratteristiche del progetto (da valutare in rapporto ai servizi offerti; ai requisiti professionali degli operatori; alle attività di aggiornamento/formazione degli stessi; ecc)
- Documentata esperienza nel settore specifico (da valutare in rapporto al numero di anni di erogazione dei servizi)
- Livello di compartecipazione finanziaria al progetto (il punteggio attribuito è rapportato in misura proporzionale al livello di compartecipazione).

All'Avviso possono partecipare soggetti qualificati del privato sociale singoli o associati (pubblici e privati) con documentata esperienza in attività finalizzate alla tutela della persona maltrattata, quali *soggetti operanti nel settore del sostegno all'aiuto alle donne vittime di violenza e che abbiano maturato esperienze e competenze specifiche in materia di violenza contro le donne, che utilizzino una metodologia di accoglienza basata sulla relazione tra donne, con personale specificamente formato* (come disposto dall' art.5 bis, comma 3, lettera **b**) della Legge n.119/2013).

Le caratteristiche professionali del personale dedicato alla Casa (compreso quello di eventuali associazioni di volontariato coinvolte nella gestione o nell'affiancamento in alcune attività) deve risultare documentatamente e adeguatamente formato secondo *un approccio integrato alla fenomenologia della violenza, al fine di garantire il riconoscimento delle diverse dimensioni della violenza subita dalle persone, a livello relazionale, fisico, psicologico, sociale, culturale ed economico* (art.5 bis, comma 5, della Legge n.119/2013), nonché nelle tematiche legate alle discriminazioni legate all'orientamento sessuale e all'identità di genere.

*fu*



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

Nello specifico, vigono i requisiti previsti dalla LR. 6 novembre 2002, n.20 (art.3, comma 3, lettera d) avente ad oggetto *Disciplina in materia di autorizzazione e accreditamento delle strutture e dei servizi sociali a ciclo residenziale e semiresidenziale*, in particolare:

- i requisiti "strutturali" e "organizzativi" disciplinati dall'allegato A al relativo Regolamento regionale 8 marzo 2004, n.1 (codice scheda P- T3);
- i requisiti di "professionalità" del personale disciplinati dall'allegato B al citato Regolamento regionale (pg.114).

L'Avviso stabilisce il limite della contribuzione sulla base delle risorse disponibili, comunque non superiore al 70% dei costi del progetto per il quale si chiede il sostegno regionale.

Qualora le risorse statali pervengano a procedimento concluso, si provvederà a scorrere la graduatoria o, in assenza di altri soggetti beneficiari, a ripartirle in misura proporzionale al contributo regionale già assegnato.

Per completezza si precisa che la legge regionale finanziaria n.49/ 2013, presupposta a quella di approvazione di bilancio 2014, ha previsto per la Casa Rifugio presente nel territorio provinciale anconetano una dotazione straordinaria pari ad euro 20.000, oggetto di specifica decretazione in capo al Servizio politiche sociali e sport. Tale contribuzione può cumularsi con altra contribuzione regionale secondo quanto disposto dall'art.13 della stessa LR.20/2002 (Cumulabilità dei finanziamenti), evidentemente per spese rendicontate diverse da quelle che venissero riconosciute ammissibili ai sensi del citato Avviso pubblico, qualora il soggetto risultasse ammesso ed in posizione utile per l'accesso alla contribuzione dallo stesso prevista.